



COMUNE DI MASSA FERMANA

Provincia di Fermo

Libro del Revisore Unico

VERBALE DEL 5 GIUGNO 2019

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 04/06/2019 “DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE E DEL GETTONE DI PRESENZA, PER L'INVARIANZA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 136, DELLA LEGGE N. 56/2014”.

Il giorno 5 giugno 2019, nello studio del Revisore, Dott. Antonio Gitto, sito in Ancona alla Via Marsala n. 6, si è proceduto da analizzare la proposta di delibera del consiglio comunale n. 21 del 04/06/2019 “DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE E DEL GETTONE DI PRESENZA, PER L'INVARIANZA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 136, DELLA LEGGE N. 56/2014”.

Il Revisore,

PREMESSO CHE

- il Consiglio del Comune di Massa Fermana, rinnovato nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, è composto dal Sindaco e di 10 Consiglieri, mentre la Giunta dal Sindaco oltre a 2 Assessori;
- l'articolo 1, comma 136, della legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” fa obbligo ai Comuni di rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli Amministratori locali, di cui al Titolo III - Capo IV - Parte Prima del TUEL, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del Collegio dei revisori dei conti;
- l'articolo 82, comma 1, ultimo capoverso, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, per il quale le indennità mensili di funzione da corrispondere ai componenti della Giunta Comunale sono soggetti a dimezzamento per i lavoratori dipendenti che non hanno chiesto l'aspettativa per l'esercizio del mandato;
- ai fini della determinazione della entità demografica della popolazione, occorre fare riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, dall'articolo 156, 2^a comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come ribadito dalla Corte dei conti, con deliberazione n. 7 – Sezione autonomie 2010, depositata il 21 gennaio 2010;
- secondo la lettura corretta della norma contenuta nel comma 136 dell'articolo 1 della legge 56.2014, i componenti del Consiglio Comunale dovranno ricevere gli stessi emolumenti parametrati al numero di componenti indicati all'articolo 16, comma 17, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011, n. 148, **nel numero di 6 (sei)**, Sindaco escluso, mentre per quanto riguarda la Giunta Comunale, la Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, ha affermato che il principio dell'invarianza della spesa dello status di amministratore locale riguarda il gettone di presenza dovuto ai Consiglieri Comunali e **non anche gli**

oneri derivanti il pagamento delle indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori, oneri che spettano nella misura prevista dalla Tabella A del D.M. 119/2000, con la riduzione prevista dall'articolo 1, comma 54, della legge 266/2005;

VISTI

- la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 6508 del 24 aprile 2014 che, fornendo una prima interpretazione inerente ai parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia che:
 - gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali sono deliberati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera i), del TUEL;
 - l'obbligo può essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera del Consiglio Comunale, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata cominciando dalla proclamazione degli eletti nei singoli Comuni;
- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale all'articolo 1, comma 136, della legge 56/2014, è stata aggiunta la previsione per la quale *“Ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa sono esclusi dal computo degli oneri connessi allo status di amministratore locale quelli relativi ai permessi retribuiti, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del Testo Unico” (articolo 19, comma 01, lettera d);*
- il D.M. 4 aprile 2000, n. 119 *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.”*
- il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del servizio finanziario;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 04/06/2019 **“DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE E DEL GETTONE DI PRESENZA, PER L'INVARIANZA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 136, DELLA LEGGE N. 56/2014”**, così come formulata.

IL REVISORE

Dott. Antonio Gitto

